



COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 28/11/2014

IL SINDACO
(Alberto PILLONI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Valentina MARVALDI)

Art. 1 FINALITA'

Il Comune di Samatzai riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle Società e Associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari);

Art. 2 ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

E' istituito, a norma dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive.

Ogni Società o Associazione che intende iscriversi all'Albo Comunale deve presentare istanza al Comune, redatta secondo lo schema elaborato dal competente ufficio alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
- Copia della iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- Certificato di affiliazione alle Federazioni sportive del CONI o agli Enti di promozione sportiva da esso riconosciuti;
- Relazione dettagliata sull'attività svolta nella stagione sportiva precedente a quella della domanda o per le Società o Associazioni di nuova costituzione sull'attività che intende svolgere;
- Elenco degli atleti tesserati, vidimato dalla Federazione o Ente di promozione sportiva a cui la Società o Associazione è affiliata;
- Copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Ogni variazione relativa alla Società o all'Associazione deve essere comunicata all'Ente entro 60 giorni.

L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Art. 3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE (CONTRIBUTI ORDINARI)

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 4 BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività le Società e le Associazioni sportive a carattere dilettantistico non a scopo di lucro regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale da almeno un anno;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle Federazioni e/o dagli Enti di promozione sportiva;
- non svolgano attività di carattere professionistico;
- abbiano sottoposto i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica alle visite mediche obbligatorie per lo svolgimento delle attività.

ART. 5 DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della Società o della Associazione e devono contenere:

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della Società o Associazione (denominazione, sede, codice fiscale);
- Copia del Bilancio consuntivo o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda, accompagnato dall'estratto del verbale di approvazione dell'Organo competente secondo lo Statuto;
- Copia del Bilancio preventivo, riferito all'anno per il quale viene richiesto il contributo;
- Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attestante le discipline sportive praticate dalla Società o Associazione;
- Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attestante l'affiliazione della Società o Associazione;
- Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attestante il numero degli iscritti, alla Società o Associazione, distinti per età e residenza, riferito all'anno precedente a quello della domanda;
- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
- Relazione sull'attività da svolgere nell'anno in cui viene presentata la domanda;
- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda, ivi comprese le gare o partite e luoghi di loro svolgimento;
- Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati e ai praticanti è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento;
- Documentazione delle spese sostenute per affiliazione, iscrizione e tesseramenti;
- Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato, con apposito bando dal Responsabile del Servizio.

ART. 6 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Responsabile del Servizio, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, sulla base dei seguenti criteri:

- ❖ Viene garantita a tutte le Società e Associazioni sportive con sede legale in Samatzai, la somma necessaria per l'iscrizione/affiliazione ai campionati per tutte le categorie, prevedendo un importo massimo di contributo nella misura di 1.000,00 euro.
Per le Società Sportive che non coinvolgono atleti, in età 3 - 16 anni, il contributo per iscrizione/affiliazione sarà in misura massima di € 500,00.
- ❖ La somma restante verrà ripartita alle Società e/o Associazioni, con sede legale o comunque operanti nel territorio, sulla base dei seguenti punteggi:

Numero degli atleti e dei tesserati iscritti alla società (esclusi i dirigenti)

Atleti e Tesserati residenti **Punti 1 per atleta o tesserato iscritto**

Atleti e Tesserati non residenti **Punti 0**

Atleti che svolgono attività promozionale e federale

Da n. 1 atleta a n. 10 atleti **Punti 0,25 per atleta**

da n. 11 atleta a n. 20 atleti **Punti 0,50 per atleta**

da n. 21 atleta a n. 50 atleti **Punti 1,00 per atleta**

da n. 51 atleta a n. 100 atleti **Punti 1,50 per atleta**

da n. 101 atleta a n. 150 atleti **Punti 2,00 per atleta**

oltre n. 150 atleti **Punti 2,50 per atleta**

Età degli atleti tesserati

Di età sino a 16 anni **Punti 2 per atleta**

Di età tra i 16 anni e i 25 anni **Punti 1 per atleta**

Di età oltre i 25 anni **Punti 0,5 per atleta**

Numero delle discipline sportive praticate: Punti 10 per disciplina

Attività agonistica praticata

A livello nazionale **Punti 5 a partita/gara**

A livello regionale **Punti 2 a partita/gara**

A livello provinciale **Punti 1 a partita/gara**

A livello locale **Punti 0,5 a partita/gara**

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:

in cui si intende per:

$$x = (100:P)*p$$

$$c = (C:100)*X$$

c= contributo assegnato a ciascuna società;

P= totale dei punti ottenuti dall'insieme delle società;

p= punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;

x= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;

C= totale contributi stanziati dall'Amministrazione.

Art. 7 ESCLUSIONI

E' disposta l'automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:

- Assenza di uno o più dei requisiti necessari di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- Presentazione delle istanze di contributo oltre il termine perentorio stabilito dal Bando;
- Presentazione di autocertificazioni non veritiere;
- Documentazione incompleta.

Art. 8 CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale.

Tali contributi non sono computati fra quelli previsti negli artt. da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive).

L'importo del contributo verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda redatta su modulo predisposto dal servizio competente, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste, redatto anch'esso su modulo predisposto dal servizio competente.

La concessione del contributo sarà disposta con atto del Responsabile del Servizio.

Art. 9 BENEFICI FINANZIARI PER MERITI SPORTIVI

L'Amministrazione comunale in coerenza con le finalità previste nella L.R. 17.05.1999, n. 17 e nel presente Regolamento, può concedere benefici finanziari a sodalizi sportivi affiliati alle federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4, che si siano particolarmente distinti a livello nazionale o internazionale, ottenendo risultati sportivi meritevoli di speciale evidenza.

Per le modalità di richiesta, di determinazione e concessione del contributo, si applicano le disposizioni del precedente art. 8.

Art. 10 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi ordinari vengono concessi con Determinazione del Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione dei contributi. Ove ricorra il caso di cui al precedente art. 8, l'erogazione avviene a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 11 VERIFICA

Ai sensi dell'art. 11,c. 1 del D.P.R. n. 445/2000, l'ufficio competente, in fase di istruttoria delle domande si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di istanza.

Art. 12 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE (ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Il Comune di Samatzai, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti nelle autocertificazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ed in particolare per lo svolgimento del procedimento per la concessione dei contributi di cui trattasi. Essendo il conferimento dei dati un onere per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio. L'interessato può, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato D. Lgs., rivolgersi in qualsiasi momento al Comune per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

C:\Documents and Settings\me.mereu.COMUNESAMATZAI\Documenti\sport\sport2014\RegolamentocomunalecontribSport.doc